

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016  
124/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI  
DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 5 ottobre 2015 (protocollo Autorità n. 28835), la Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione T0720360;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità;
3. con nota del 19 ottobre 2015 (prot. 30696), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota inviata in data 13 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34208), in ritardo di 9 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 188/2012/E/com, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 7 marzo 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **QUADRO NORMATIVO**

6. Ai fini della risoluzione della controversia *de qua* rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) articolo 6, comma 4, il quale prevede che il produttore possa indicare, nella richiesta di connessione alla rete, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore è tenuto a riferirsi nella determinazione della soluzione tecnica per la connessione;
  - b) articolo 7, commi 5 e 8, il quale dispone che il produttore possa richiedere al gestore la modifica di un preventivo di connessione. Il gestore di rete, entro le tempistiche definite dal comma 1 del medesimo articolo, potrà, pertanto, elaborare un nuovo preventivo ovvero rifiutare la richiesta di modifica del medesimo, indicando, tuttavia, le motivazioni del rifiuto.

## **QUADRO FATTUALE**

7. In data 15 luglio 2014, a seguito di richiesta di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità T0720360, per la connessione alla propria rete elettrica di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, ubicato in località Serra Carbonara, nel comune di San Chirico Nuovo (PZ);
8. nel suddetto preventivo, il gestore individuava, come soluzione tecnica di connessione, la costruzione di una nuova linea in bassa tensione dedicata, in uscita dalla esistente cabina secondaria "SUORE";
9. in data 17 settembre 2014, il reclamante accettava il preventivo di connessione, versando al gestore il 30% del corrispettivo di connessione;

10. in data 11 novembre 2014, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, evidenziando al gestore stesso la necessità di modificare la soluzione tecnica di connessione, in ragione delle difficoltà riscontrate per autorizzare l'attraversamento, della linea elettrica in progetto di collegamento alla cabina secondaria esistente, di alcuni terreni agricoli. Il reclamante richiedeva, quindi, di poter ottenere una soluzione di connessione "personalizzata", indicando il nuovo tracciato della linea elettrica di collegamento e identificando le coordinate geografiche del punto di inserimento alla rete elettrica esistente (coordinate: 40.679747° 16.071947°);
11. con nota del 10 dicembre 2014, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione, poiché *“il punto di connessione alla rete da Voi indicato è relativo ad una linea MT, ovvero ad un livello di tensione diverso da quello dell'impianto di produzione indicato in fase di presentazione di domanda di connessione”*;
12. in data 11 dicembre 2014, il reclamante presentava una nuova richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, nella quale, oltre a riproporre la medesima soluzione tecnica "personalizzata" già individuata nella precedente richiesta di modifica dell'11 novembre 2014, si dichiarava disponibile a sostenere i maggiori oneri di realizzazione rispetto alla soluzione tecnica inizialmente prevista dal gestore;
13. con nota del 13 febbraio 2015, il gestore confermava, tuttavia, il diniego alla richiesta di modifica del preventivo, ribadendo le motivazioni già esposte nella precedente comunicazione del 10 dicembre 2014.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

14. Il reclamante ritiene infondata e illegittima la motivazione esposta dal gestore a giustificazione del proprio diniego alla richiesta di modifica del preventivo di connessione, ricevuta in data 11 dicembre 2014;
15. il reclamante a sostegno delle proprie ragioni, richiama la deliberazione 331/2015/E/eel, con cui l'Autorità ha accolto un reclamo avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggetto del reclamo *de quo*;
16. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore provveda:
  - a) alla modifica del preventivo di connessione, recependo le richieste contenute nella comunicazione dell'11 dicembre 2014;
  - b) all'erogazione in suo favore dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

## **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

17. Il gestore, a seguito del ricevimento del reclamo, afferma di aver esaminato *ex novo* la richiesta di modifica del preventivo del reclamante, pervenendo, tuttavia, ancora una volta, ad una decisione di diniego;
18. con la memoria trasmessa nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore espone, a conferma del proprio diniego alla modifica del preventivo, nuove argomentazioni, diverse e ulteriori rispetto a quella contenuta nelle precedenti comunicazioni destinate al reclamante. Nello specifico, il gestore dichiara che:
  - a) la soluzione tecnica riportata nel preventivo inizialmente accettato dal produttore costituirebbe la soluzione tecnica minima di connessione che il gestore è tenuto ad elaborare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
  - b) la soluzione richiesta dal produttore, indicando un punto di connessione in media tensione, implicherebbe una soluzione più complessa (e dunque più onerosa) da realizzare.

## **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

19. L'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione, tuttavia obbligandolo, al contempo, ad "evidenziare le motivazioni del rifiuto"; quest'ultima disposizione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso;
20. con le note del 10 dicembre 2014 e del 13 febbraio 2015, il gestore ha rigettato le richieste di modifica del preventivo di connessione presentate dal reclamante in quanto "*il punto di connessione alla rete da Voi indicato è relativo ad una linea MT, ovvero ad un livello di tensione diverso da quello dell'impianto di produzione indicato in fase di presentazione di domanda di connessione*". Tale motivazione non può ritenersi idonea a giustificare il diniego opposto al reclamante. Infatti, quest'ultimo non ha chiesto di ottenere il punto di connessione del proprio impianto alla rete MT del gestore, bensì ha indicato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del TICA, un punto

- della rete esistente a cui il gestore avrebbe dovuto riferirsi nell'elaborare la soluzione tecnica di connessione;
21. sulla base di tale richiesta, il gestore avrebbe dovuto quindi elaborare una soluzione tecnica con un impianto di rete che:
    - a) prevedesse il punto di connessione dell'impianto in bassa tensione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del TICA;
    - b) al contempo, si connettesse alla rete esistente nel punto di inserimento indicato dal reclamante;
  22. anche le successive motivazioni esposte dal gestore nel corso del procedimento di trattazione del reclamo in questione non risultano idonee a giustificare il diniego alla richiesta del reclamante. Infatti, il gestore afferma che la soluzione richiesta dal produttore implicherebbe una soluzione più complessa (e quindi più onerosa) da realizzare che, pertanto, non costituirebbe la soluzione tecnica minima di connessione;
  23. ebbene, alla presente fattispecie appare chiaramente applicabile l'articolo 7, comma 5, del TICA, il quale stabilisce che ove il produttore chieda una modifica del preventivo di connessione che comporti una soluzione tecnica più costosa rispetto a quella inizialmente indicata dal gestore di rete, e qualora tale soluzione sia in concreto realizzabile, i maggiori costi siano posti interamente a carico del produttore. Alla luce della vigente regolazione in materia, pertanto, anche le motivazioni addotte dal gestore nel corso del procedimento, incentrate sulla maggiore complessità e onerosità della soluzione prospettata dal reclamante, non possono in alcun modo giustificare il diniego alla modifica del preventivo richiesta dal reclamante. Ed invero, il gestore non ha fornito alcuna prova del fatto che la predetta soluzione fosse tecnicamente irrealizzabile, limitandosi ad affermarne la più elevata complessità; quanto poi alla maggiore onerosità della realizzazione, la motivazione del gestore appare, *in parte qua*, assolutamente non pertinente, in quanto, come si desume dal chiaro tenore letterale del sopracitato articolo 7, comma 5, del TICA, i maggiori costi di realizzazione nella specie sarebbero interamente ricaduti sul reclamante;
  24. con riferimento alla pretesa del reclamante di ottenere l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, si rileva che il gestore ha risposto alla richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante in data 11 dicembre 2014 soltanto in data 13 febbraio 2015 e, quindi, oltre il termine di venti giorni lavorativi prescritto dall'articolo 7, comma 1, del TICA per la messa a disposizione del preventivo di connessione alla rete di impianti di potenza fino a 100 kW

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0720360;

2. di prescrivere, a Enel Distribuzione S.p.a., di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, in risposta alla richiesta di modifica presentata da Lucon S.r.l in data 11 dicembre 2014, nonché di erogare a Lucon S.r.l., entro il medesimo termine di 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*